

## STRALCIO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " PSICOPOINT "

Art. 1 - È costituita a tempo indeterminato l'Associazione di promozione sociale denominata Psicopoint, di seguito indicata come Associazione. L'Associazione è costituita senza scopo di lucro, è libera, autonoma, indipendente, apolitica, aconfessionale e apartitica

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - La Sede dell'Associazione è in Settimo Torinese, ed il suo trasferimento non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 3 - L'Associazione persegue i seguenti scopi:

a) riunire coloro che, a qualsivoglia titolo, si interessano alle diversificate applicazioni della Psicologia, sostenendo le iniziative atte a diffondere tali applicazioni in questo settore specialistico; ha per obiettivo le finalità proprie della professione dello psicologo e dello psicoterapeuta: ricerca e intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.

Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e formazione in tale ambito. Più in dettaglio:

- formulare progetti d'intervento in compartecipazione con le agenzie del territorio;
- creare collegamenti con le strutture pubbliche e private del territorio che si occupano di disagio psicologico;
- stimolare esperienze di formazione;
- collaborare con analoghe associazioni nazionali ed estere per un interscambio culturale;
- promuovere iniziative didattiche e pubblicazioni scientifiche ;
- effettuare ricerche epidemiologiche e cliniche per la prevenzione, diagnosi e intervento sul disagio psicologico, individuale e sociale;
- collaborare con tutte le parti politiche, sociali, culturali per sostenere le finalità suesposte.

b) partecipare allo studio delle applicazioni degli interventi in tale settore.

c) diffondere la conoscenza dei problemi connessi allo sviluppo della psicologia, favorire l'interscambio delle conoscenze e delle esperienze già acquisite, instaurare rapporti di collaborazione con analoghe Associazioni italiane e straniere attraverso la promozione di attività scientifiche, di pubblicazioni specialistiche, di Convegni e di Corsi d'Aggiornamento, nonché fornendo consulenza scientifica.

d) costituiscono scopi prioritari dell'associazione

- d1) la lotta alle forme di dipendenza patologica: promuovere interventi volti alla prevenzione e al trattamento delle situazioni di abuso e di dipendenza da sostanze psicoattive, creando collegamenti con le risorse del territorio deputate all'intervento su tali problematiche, in particolare I Servizi per il contrasto alle dipendenze patologiche.

d2) la lotta allo stigma ed all'esclusione sociale di persone sofferenti di disturbi mentali: promuovere interventi volti al trattamento delle situazioni di disagio psichico ed esclusione sociale, creando collegamenti con le risorse del territorio deputate all'intervento su tali problematiche, in particolare i Dipartimenti di Salute Mentale ed i Servizi di Psicologia.

d3) favorire processi di inclusione sociale - in specifico per soggetti considerati a rischio di emarginazione o stigmatizzazione - attraverso la progettazione e realizzazione di attività che prevedono la partecipazione diretta di tali soggetti, come per esempio momenti aggregativi, cene, concerti, eventi sportivi, produzioni artistiche, musicali e altro che comunque rientri nella natura dell'associazione e negli obiettivi dello statuto

Inoltre l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

**Art. 4** - L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, che operano senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

**Art. 5** - All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'Associazione, persone fisiche ed Enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

[.....]

**Art. 6** - Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

[....]

**Art.8** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci.
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) il Presidente

[....]

**Art. 16** - L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati ;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.